# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

**(N. 1846-A)**

# RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(FINANZE E TESORO)**

(RELATORE D'ONOFRIO)

**Comunicata alla Presidenza il 10 ottobre 1986**

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo

**presentato dal Ministro del Tesoro**

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(V. *Stampato Camera n.* **2992**)

*approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri - Emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1986*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 giugno 1986*

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

*(Assistenza allo sviluppo - Organismi internazionali)*

ONOREVOLI SENATORI. — Il Fondo africano di sviluppo è stato istituito nel 1972 — nell'ambito della Banca africana di sviluppo — allo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale dei paesi africani. Ha iniziato la sua attività nel 1974, operando fin dall'inizio a sostegno delle economie dei paesi africani più poveri.

In epoca recente il Fondo africano di sviluppo ha concentrato la maggior parte della sua attività nel settore agricolo, con l'obiettivo primario, e drammaticamente urgente, di assicurare almeno l'autosufficienza alimentare dei paesi assistiti. Si tratta precisamente di quel problema alimentare, di bruciante attualità al quale ha rivolto i suoi sforzi, di recente, anche il Governo italiano, particolarmente in relazione alla povertà e alla fame che imperversano nei paesi del Sahel.

Il Parlamento è chiamato ora a ratificare con legge — particolarmente ai fini dell'impegno di spesa — la partecipazione italiana alla quarta ricostituzione delle risorse del Fondo, partecipazione deliberata, a suo tempo, con il voto del nostro Ministro del tesoro.

La Commissione finanze e tesoro nel pronunciarsi, all'unanimità, favorevolmente sul disegno di legge ha chiesto al Governo di fornire al Parlamento, in una sede opportuna, elementi di valutazione sull'insieme delle partecipazioni italiane a enti finanziari internazionali, partecipazioni che dovrebbero essere poste a raffronto, per una visione globale, in un unico documento informativo.

È pacifico che anche per questa quarta ricostituzione, come per le precedenti, non vi sono difficoltà da parte del Parlamento; non mi resta quindi che raccomandare l'approvazione del disegno di legge n. 1846, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

D'ONOFRIO, *relatore*

## PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FERRARI-AGGRADI)

1° ottobre 1986

La Commissione esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quarta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.

2. Il contributo di cui al comma 1 è fissato nella misura di 108.750.000 unità di conto del Fondo, pari a lire 173.279.000.000, per il triennio 1985-1987.

Art. 2.

1. La somma di cui all'articolo 1 è versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale sono effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 57.759.667.000 per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede, per l'anno 1985, a carico dello stanziamento del capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente la voce « Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali » e, per gli anni 1986 e 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quota parte delle proiezioni risultanti alla medesima voce.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.